# COMUNE DI
# OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

## *REGOLAMENTO DEL*
## *GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI*
## *DI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE*

*Approvato con deliberazione Consiglio Comunale nr … del ….*

# Sommario

Art.1 (Finalità) ..... 3
Art.2 (Sede del Gruppo) ..... 3
Art.3 (Responsabilità del Sindaco) ..... 3
Art.4 (Criteri di ammissione) ..... 4
Art.5 (Struttura organizzativa di Coordinamento) ..... 5
Art.6 (Struttura organizzativa del Gruppo) ..... 6
Art.7 (Assemblea dei Volontari) ..... 7
Art.8 (Consiglio Direttivo) ..... 8
Art.9 (Coordinatore operativo) ..... 8
Art.10 (il/i Vicecoordinatore/i) ..... 10
Art.11 (Unità operative/capisquadra) ..... 11
Art.12 (Doveri del Volontario) ..... 11
Art.13 (Diritti del Volontario) ..... 12
Art.14 (Divise e dotazioni personali e DPI) ..... 13
Art.15 (Veicoli, materiali, beni e attrezzature) ..... 13
Art.16 (Attività addestrativa e formazione) ..... 14
Art.17 (Utilizzo dei dispositivi aggiuntivi di allarme sui veicoli) ..... 15
Art.18 (Rimborso delle spese) ..... 15
Art.19 (Cessazione di appartenenza al Gruppo) ..... 15
Art.20 (Provvedimenti disciplinari) ..... 16
Art.21 (Risorse) ..... 18
Art.22 (Norme transitorie) ..... 18
Art.23 (Pubblicazione e norme finali) ..... 18

## Art.1 (Finalità)

1. Con delibera di Consiglio Comunale n.78 del 30 novembre 1995 è stato costituito il "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE" di Olgiate Olona, (in seguito denominato "Gruppo"), riconosciuto dalla Regione Lombardia ed iscritto nell'apposito registro al n.50371 del 16/01/1998, nonché nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Gruppo è apartitico, apolitico, aconfessionale, non ha scopo di lucro o di vantaggio personale; è espressione del principio di libera partecipazione e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale a tutela e salvaguardia della popolazione dalle emergenze; si mantiene rispettoso della parità di genere e del pluralismo di razza, opinioni, religione.
3. Il Gruppo avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, collabora con la Polizia Locale e gli altri uffici comunali, nell'espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio e di informazione e formazione alla popolazione (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, soccorso, gestione delle emergenze e loro superamento), in vista o in occasione degli eventi calamitosi, ai fini della sicurezza pubblica e privata, come definiti dall'art.2 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile).
4. Il Gruppo in situazioni di emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco quale Autorità comunale di Protezione civile e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

## Art.2 (Sede del Gruppo)

1. Il Gruppo ha sede istituzionale presso il Municipio di Olgiate Olona, in via Luigia Greppi n.4.
2. Con provvedimento della Giunta comunale la sede operativa e logistica del Gruppo viene individuata in altri locali e aree, messe a disposizione dalla stessa Amministrazione comunale.

## Art.3 (Responsabilità del Sindaco)

1. Il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile comunale e di Responsabile unico del Gruppo, ai sensi del D.Lgs n.1/2018 e della Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16:
   a) dispone l'attivazione del Gruppo e dell'impiego dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
   b) nomina il Coordinatore operativo, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e lo delega alla gestione operativa del Gruppo;
   c) garantisce la continuità e gestione amministrativa ed operativa attraverso il Responsabile dell'Ufficio Comunale Protezione civile, in ottemperanza dell'art.35 del D.Lgs n.1/2018;

d) può proporne con provvedimento motivato e per gravi motivi, lo scioglimento;

e) accetta le domande di adesione dei volontari al Gruppo;

f) pronuncia la decadenza e/o radiazione dei volontari;

g) è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

2. Il Sindaco, avvalendosi anche di un suo Assessore e/o Consigliere delegato che lo coadiuvi nell'espletamento dei suoi compiti, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare assegnando le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio e vigila sull'attività di gestione svolta dal Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, in applicazione delle vigenti normative in materia.

## Art.4 (Criteri di ammissione)

1. Al Gruppo possono aderire i residenti o domiciliati nel Comune di Olgiate Olona e comuni vicini, di ambo i sessi, che abbiano una età compresa fra i 18 (diciotto) e i 65 (sessantacinque) anni.

2. Potranno essere ammessi a far parte del Gruppo anche i minorenni che abbiano compiuto 16 anni di età, previo consenso da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale. Tali volontari non verranno comunque impiegati in attività che possano comportare rischi per la loro sicurezza e saranno inseriti in squadre composte da persone adulte, ma potranno partecipare alla vita associativa.

3. I volontari già aderenti che raggiungono il limite massimo di età di cui al comma 1, possono continuare a prestare la loro opera in attività non operative e di rappresentanza nonché potranno mantenere incarichi onorifici, di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto.

4. Per l'ammissione al Gruppo l'aspirante volontario, oltre ai requisiti di età, deve possedere i seguenti requisiti essenziali:

   a) Essere cittadino dell'Unione Europea ovvero qualora cittadini extra U.E., essere in regola con il permesso di soggiorno;

   b) Essere residente o domiciliato nel Comune di Olgiate Olona o nei comuni limitrofi;

   c) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio;

   d) Godere dei diritti civili;

   e) Non fare parte (fatti salvi specifici e/o particolari casi, che saranno valutati ed autorizzati dal Sindaco) di altri organismi, gruppi o associazioni che operano nel campo della Protezione Civile. Nel caso di ammissione del volontario aderente ad un'altra/e associazione/i, lo stesso è tenuto ad indicare in quale organismo presterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza; lo stesso non potrà ricoprire incarico di coordinatore e vice coordinatore.

5. L'ammissione al Gruppo è subordinata:
   a) Alla presentazione di apposita domanda da parte dell'aspirante volontario, come da modello in uso, indirizzata al Sindaco e consegnata alla Segreteria del Gruppo accompagnata da fotocopia del proprio documento di identità;
   b) A dichiarare la propria disponibilità ad essere impiegati operativamente e in maniera del tutto gratuita da parte del Comune, per le attività di protezione civile;
   c) A dichiarare di non svolgere attività contrastanti con le finalità previste dal presente Regolamento;
   d) A dichiarare di non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio;
   e) A dichiarare di aver preso visione in tutte le sue parti il presente Regolamento del Gruppo, di accettarlo e rispettarlo integralmente;
   f) A dichiarare di partecipare, a titolo gratuito, ai servizi ed alle attività di Protezione Civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche competenze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del Gruppo;
   g) Alla presentazione di un certificato medico di "sana e robusta costituzione fisica" (con validità annuale) che attesti l'idoneità psicofisica in relazione all'attività che si dichiara di poter svolgere.
6. Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione consegnata alla Segreteria del Gruppo, farà seguito un primo colloquio formale; in seguito, con allegata lettera di parere del Coordinatore operativo, la domanda verrà inviata attraverso l'Ufficio Protocollo, al Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione civile, che condurrà preventivamente gli accertamenti necessari.
7. Il Sindaco, previo accordo con il Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione civile, con provvedimento motivato ed entro 60 giorni dalla istanza, può negare l'ammissione all'aspirante volontario.
8. Su specifica richiesta, la partecipazione al Gruppo non viene preclusa al Volontario che si trasferisce in altro comune.
9. Ogni Volontario può recedere dall'iscrizione al Gruppo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco. In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di volontariato.

## Art.5 (Struttura organizzativa di Coordinamento)

1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di Protezione civile previste dalle leggi in materia, dal Piano di Emergenza Comunale e dal presente Regolamento, il Gruppo è dotato delle seguenti strutture di coordinamento:

a. Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione civile provvede:

- Alla gestione delle risorse economiche assegnate in sede di Bilancio di Previsione, con potere di spesa ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 e alle pratiche amministrative di gestione del Gruppo;
- alla trasmissione di eventuali segnalazioni al Coordinatore operativo;
- alle pratiche amministrative e burocratiche necessarie per l'acquisto e il mantenimento dei mezzi, materiali, delle attrezzature e della sede del Gruppo;
- alla verifica periodica e all'aggiornamento gli elenchi dei volontari iscritti al Gruppo, delle attrezzature e dei mezzi assegnati nonché del monitoraggio degli interventi eseguiti;

b. Referente Operativo Comunale (R.O.C.) nominato dal Sindaco: in accordo con il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione civile di cui al punto precedente, svolge, per ciò che concerne il Gruppo, le seguenti funzioni:

In fase di normalità:

1. coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
2. organizzare i rapporti con il Volontariato locale;
3. tenere i contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (Vigili del Fuoco, Prefettura, Provincia, Regione);
4. coordinare eventuali attività di esercitazione;
5. approntare gli strumenti e le risorse umane necessarie per le attività del Gruppo.

In fase di emergenza:

1. sovrintendere alla sorveglianza del territorio (monitoraggio); coordinare eventuali evacuazioni;
2. dare assistenza pratica alla popolazione.

c. Coordinatore operativo del Gruppo: nominato dal Sindaco provvede a tutte le attività operative del Gruppo in tempo di pace ed è componente di diritto del C.O.C./U.C.L. (Centro Operativo Comunale /Unità di Crisi Locale) nella funzione "volontariato".

## Art.6 (Struttura organizzativa del Gruppo)

1. Sono Organi del Gruppo:

a) L'Assemblea dei Volontari

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Coordinatore Operativo

d) Il/I Vice Coordinatore/i

e) Le Unità operative/CapiSquadra

## Art.7 (Assemblea dei Volontari)

1. L'Assemblea dei Volontari**,** è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile e Ambientale.
2. E' presieduta dal Coordinatore operativo, o in sua assenza dal Vicecoordinatore anziano, e si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria per iniziativa del Coordinatore stesso.
3. E' convocata con un O.d.G., mediante comunicazione agli aderenti con lettera semplice e/o e-mail o con altro sistema idoneo e con affissione dell'avviso di convocazione nella sede del Gruppo, entro 7 (sette) giorni dalla data di convocazione.
4. L'Assemblea del Gruppo in sessione straordinaria è convocata dal Coordinatore operativo o su richiesta di almeno 1/5 degli appartenenti al Gruppo, con avviso contenente l'ODG da discutere, almeno 7 (sette) giorni della data prevista.
5. L'Assemblea è valida in prima seduta, se composta dalla maggioranza assoluta dei Volontari aderenti al Gruppo; in seconda seduta, da tenersi anche nella stessa giornata ma non prima che siano trascorse 12 (dodici) ore, è validamente composta in base al solo numero dei presenti.
6. L'Assemblea si esprime normalmente a voto palese e le votazioni sono valide a maggioranza semplice dei presenti; si esprime sempre a voto segreto in qualunque caso la votazione coinvolga persone o si debbano eleggere volontari per gli incarichi del Gruppo.
7. Ogni Volontario ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per delega; i volontari minorenni possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.
8. I verbali delle assemblee, annotati su apposito registro, sono messi a disposizione del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
9. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o dal suo Delegato in occasione della nomina del Coordinatore e/o elezione del Direttivo; in tale caso deve essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione per consentire la presentazione delle candidature. Il Sindaco o suo delegato nomina un segretario dell'assemblea che verifica le presenze e redige il verbale che, una volta redatto, deve essere firmato dal Sindaco ed esposto nella sede in visione a tutti i Volontari.
10. L'Assemblea ha il compito di
    a) approvare il programma delle attività;
    b) approvare il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente;
    c) provvedere all'eventuale rinnovo delle nomine in scadenza;
    d) proporre correttivi ed integrazioni alle attività del Gruppo;
    e) proporre al Sindaco, attraverso il Coordinatore, l'esclusione del Volontario che viola il rispetto degli obblighi regolamentari.

11. Tra i Volontari, vengono individuati dal Coordinatore e approvati dall'Assemblea, i componenti costituenti l'Ufficio di Segreteria che provvederanno a redigere i verbali della Assemblea, gestire l'inventario dei materiali a disposizione del Gruppo e programmare la regolare manutenzione dei mezzi.
12. Possono partecipare all'Assemblea a titolo consultivo, Amministratori e Funzionari del Comune, nonché rappresentanti delle varie istituzioni pubbliche, ai quali non è riconosciuto il diritto di voto.

## Art.8 (Consiglio Direttivo)

1. L'organizzazione delle attività del Gruppo diverse dalle emergenze, è affidata ad un Consiglio Direttivo, formato dal Coordinatore, dal/dai Vice coordinatore/i, dai Capisquadra e da un Segretario, con le seguenti funzioni:
   a) Predisporre, in collaborazione con il Sindaco o il ROC suo delegato, i piani e i programmi annuali di protezione civile e di volontariato;
   b) Armonizzare le iniziative del Gruppo e sovrintendere al suo normale ed ordinato funzionamento;
   c) Curare la formazione e l'addestramento dei Volontari con corsi specifici;
   d) Determinare capacità e tempi di mobilitazione dei Volontari;
   e) Predisporre gli atti necessari per sopperire ai fabbisogni del Gruppo relativi al vestiario, ai materiali, alle attrezzature ed ai mezzi per svolgere al meglio il servizio di Protezione Civile sia in addestramento che in emergenza;
   f) Adottare provvedimenti utili all'informazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza in materia di Protezione civile;
   g) Adeguare e mantenere costantemente aggiornato il Piano di Emergenza Comunale;
   h) Svolgere funzioni disciplinari.
2. Il Consiglio Direttivo, organo decisionale del Gruppo, è convocato dal Coordinatore ogni qual volta lo ritenga necessario mediante comunicazione ai componenti con lettera semplice e/o e-mail o con altro sistema idoneo.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e i suoi componenti si esprimono sempre a voto palese.
4. Al Consiglio Direttivo possono partecipare tutti gli iscritti senza, però, diritto di voto.

## Art.9 (Coordinatore operativo)

1. Il Coordinatore operativo è nominato dal Sindaco secondo i principi di democraticità, trasparenza e parità di trattamento ed in base a criteri di competenza, professionalità e continuità, scegliendolo fra gli aderenti al Gruppo che abbiano presentato la propria formale candidatura entro 15 giorni dalla convocazione della Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche del Gruppo.
2. Il Coordinatore operativo dura in carica 5 (cinque) anni con possibilità di

rinnovo dell'incarico e risponde del proprio operato al Sindaco, al R.O.C. e al Responsabile dell'Ufficio Comunale Protezione civile; è componente di diritto del C.O.C./U.C.L. (Centro Operativo Comunale /Unità di Crisi Locale) nella funzione "volontariato".

3. L'incarico di Coordinatore operativo non comporta alcun emolumento, salvo i rimborsi spese già previsti ed autorizzati come tutti gli altri Volontari.

4. Il Coordinatore:

   a) Presiede l'Assemblea del Gruppo, che convoca di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco o suo delegato, del R.O.C. o su istanza di almeno 1/5 dei Volontari;

   b) Rappresenta il Gruppo stesso sia verso l'Amministrazione comunale sia verso enti, istituzioni ed associazioni di Protezione Civile e non;

   c) Provvede al coordinamento di tutte le attività operative, ordinarie e straordinarie del Gruppo;

   d) Cura, in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria, la stesura dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e controlla i rapporti di servizio delle attività dei Volontari;

   e) Sovraintende alla distribuzione ai Volontari dei beni strumentali che il Gruppo ha in dotazione;

   f) Custodisce, secondo i principi di riservatezza le schede curriculari personali dei Volontari;

   g) Riceve, direttamente dal Sindaco o dal suo delegato, gli ordini di attivazione del Gruppo per far fronte a calamità o emergenze sul territorio comunale;

   f) Comunica all'Ufficio regionale o provinciale competente, tramite l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, il nominativo dei volontari resisi disponibili durante un'emergenza o durante un momento di formazione/esercitazione, ai fini dei benefici di cui all'art.13;

   h) Rende esecutive, in base ad un piano di emergenza predisposto, tutte le misure necessarie per attivare il Gruppo nel più breve tempo possibile dallo stato di allerta ed è coadiuvato in questa fase dal/dai Vicecoordinatore/i;

   i) Propone all'Amministrazione comunale l'adozione degli atti che provvedano a soddisfare le necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per svolgere al meglio il servizio di Protezione Civile sia nelle attività di addestramento che al verificarsi di calamità;

   j) Può delegare, per attività specifiche e periodi di tempo limitati, parte dei suoi compiti ad altri membri del Gruppo;

   k) È garante dell'unità interna.

5. Il Coordinatore operativo, in accordo con le altre strutture organizzative di coordinamento, può organizzare l'attività del Gruppo, suddividendo i Volontari per settore d'intervento, in base alle capacità e all'esperienza dei

singoli, nominando dei Responsabili (Capisquadra) per ogni settore.

6. Qualora il Coordinatore operativo si dimetta anticipatamente dal suo mandato o sia impossibilitato per qualsiasi motivo a svolgere tale funzione per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, viene sostituito dal Vicecoordinatore anziano con provvedimento del Sindaco. Alla scadenza del periodo dei 60 giorni, il Coordinatore deve tornare a svolgere il suo incarico, diversamente il Vicecoordinatore continua ad espletare le attività di gestione del Gruppo, sino alle nuove elezioni che devono effettuarsi entro il termine di 6 (sei) mesi.
7. L'Assemblea dei Volontari può chiedere la sfiducia del Coordinatore operativo, presentando al Sindaco le firme del 50% + 1 degli aderenti al Gruppo. Il Sindaco, accertato il requisito numerico, convoca una Assemblea straordinaria; durante la stessa si procede alla votazione della mozione di sfiducia contro il Coordinatore operativo, con voto palese; per essere approvata, la mozione di sfiducia deve essere accolta dalla maggioranza assoluta degli aderenti al Gruppo; il Vicecoordinatore anziano assume le funzioni del Coordinatore del Gruppo, sino al rinnovo delle cariche sfiduciate che devono effettuarsi entro il termine di 3 (tre) mesi.
8. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può ritirare l'incarico al Coordinatore operativo.

## Art.10 (il/i Vicecoordinatore/i)

1. Per continuità operativa, il Coordinatore operativo in accordo con il Sindaco, individua all'interno del Gruppo uno o due Vicecoordinatori; la nomina deve essere approvata dalla Assemblea degli aderenti convocata in sessione ordinaria con il punto specifico all'O.d.G., con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il/I Vicecoordinatore/i ha funzioni vicarie e dura nella carica 5 (cinque) anni e può essere confermato.
3. Il Vicecoordinatore coadiuva il Coordinatore operativo nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed è membro del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea dei Volontari può chiedere la sfiducia del Vicecoordinatore, presentando al Coordinatore operativo le firme del 50% + 1 degli aderenti al Gruppo. Il Coordinatore, accertato il requisito numerico, in accordo con il Sindaco, convoca una Assemblea straordinaria; durante la stessa si procede alla votazione della mozione di sfiducia contro il Vicecoordinatore, con voto palese; per essere approvata, la mozione di sfiducia deve essere accolta dalla maggioranza assoluta degli aderenti al Gruppo. La sfiducia sarà dichiarata e ratificata dal Sindaco.
5. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può ritirare l'incarico al Vicecoordinatore. Il Caposquadra anziano (colui cioè che ha maggiore anzianità di servizio nel Gruppo), qualora non sia presente altro Vicecoordinatore, assume le funzioni di Vicecoordinatore facente funzione, sino alla nuova nomina che deve effettuarsi entro il termine di 3 (tre) mesi con le modalità del precedente comma 1.

## Art.11 (Unità operative/capisquadra)

1. All'interno del Gruppo il Coordinatore operativo, in accordo con le altre strutture organizzative di coordinamento, può costituire unità operative specializzate (permanenti o temporanee) in base alle capacità e all'esperienza dei singoli volontari.
2. I Capi Squadra sono individuati dal Coordinatore del Gruppo in base alle necessità e specializzazioni. La nomina ha carattere temporaneo e deve essere approvata dalla Assemblea degli aderenti convocata in sessione ordinaria con il punto specifico all'OdG, con il voto della maggioranza dei presenti.
3. Ciascun Volontario che si ritenga idoneo a svolgere le funzioni di Capo Squadra può avanzare la propria candidatura al Coordinatore operativo corredandola del proprio curriculum. Eventuali specializzazioni documentate e riconosciute non costituiscono tuttavia titolo di per sé sufficiente ad assumere l'incarico di Capo Squadra.
4. Il Volontario nominato Capo Squadra si impegna a partecipare agli specifici percorsi formativi e addestrativi per Capi Squadra promossi dalla Provincia o Regione. La mancata assunzione di tale impegno comporta automaticamente la revoca dalle funzioni di Capo Squadra.
5. Il Capo Squadra coordina la propria Squadra di riferimento durante gli interventi di emergenza, le esercitazioni e l'addestramento impartendo le necessarie indicazioni operative.
6. Il Capo Squadra è altresì responsabile dell'operato della propria Squadra e segnala al Coordinatore ogni eventuale anomalia riscontrata nel comportamento de Volontari durante gli interventi operativi e/o durante le attività di addestramento e/o di esercitazione.

## Art.12 (Doveri del Volontario)

1. Il Volontario presta all'interno del Gruppo la propria opera senza finalità di lucro per attività di soccorso, assistenza alla popolazione superamento dell'emergenza anche a livello extracomunale; collabora inoltre, alle attività di prevenzione e previsione dei rischi.
2. E' tenuto a partecipare alle attività del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di appartenenza, collaborazione e correttezza nei confronti di tutti gli altri volontari, nonché a mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità; non può svolgere, in veste di Volontario di Protezione civile, alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicati e si astiene da qualsiasi azione e propaganda a carattere politico, religioso, ideologico o commerciale durante l'attività di Protezione civile e all'interno del Gruppo.
3. Il Volontario di impegna a prestare la propria opera a favore del Gruppo con carattere di priorità rispetto ad ogni altra prestazione volontaria richiesta da altre organizzazioni di volontariato cui eventualmente aderisca.
4. Svolge tutte le attività assegnate, nel rispetto dell'organizzazione

gerarchico/funzionale prevista ed è tenuto al rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.

5. Con l'iscrizione e ammissione al Gruppo, il Volontario si impegna ad osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto:
   a) Il Regolamento del Gruppo,
   b) Le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi.
6. Il Volontario è tenuto a partecipare alle riunioni convocate dal Coordinatore operativo; in caso di impossibilità deve darne comunicazione al Coordinatore stesso o alla Segreteria.
7. Il Volontario si impegna, sulla base delle proprie disponibilità, a seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento, a partecipare alle esercitazioni addestrative ed a collaborare alle operazioni di prevenzione, di soccorso ed assistenza alla popolazione, secondo le disposizioni impartite dagli Organi del Gruppo.
8. I Volontari collaborano con l'Amministrazione Comunale in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del Gruppo e/o dell'attivazione del Piano di Emergenza Comunale.
9. Il Volontario deve dotarsi di un telefono e di una e-mail validi, dove risulti sempre raggiungibile per qualsiasi comunicazione da parte del Coordinatore operativo.
10. Il Volontario risponde a titolo personale di eventuali conseguenze penali derivanti dal suo comportamento, dovute anche ad imperizia, negligenza o imprudenza.
11. Le infrazioni al Regolamento comportano le sanzioni disciplinari previste negli artt.19 e 20.

## Art.13 (Diritti del Volontario)

1. Il Volontario partecipa all'attività promosse del Gruppo nel pieno rispetto del Regolamento.
2. Può accedere alle cariche facenti parte degli organi del Gruppo e proporre al Coordinatore operativo tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio, oltre a valorizzare le specifiche professionalità e specializzazioni già in suo possesso.
3. Tutti i Volontari, nell'appropriata sede determinata dalle norme del presente Regolamento, hanno uguale diritto di parola, di proposta e di voto.
4. Il Volontario, nell'espletamento dell'attività di addestramento o in attività operative, ha diritto ad esimersi dall'eseguire azioni, interventi o lavori che siano manifestamente pericolosi o al cui espletamento il volontario non si ritenga adeguatamente preparato in base al competente livello d'addestramento. L'eventuale manifestazione del rifiuto, che comunque dovrà essere adeguatamente motivato, non potrà in alcun modo influenzare

la propria appartenenza futura al Gruppo, salvo i limiti imposti dalla violazione delle Leggi penali e dell'omissione di soccorso.

5. I Volontari, previa autorizzazione del Coordinatore operativo e di intesa con il R.O.C. possono promuovere ed organizzare iniziative utili a dare impulso e incrementare sia l'attività sociale che gli scopi e le finalità del Gruppo.
6. Ai Volontari legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, si applicano le normative ed i benefici previsti dalle leggi statali e regionali in materia.

## Art.14 (Divise e dotazioni personali e DPI)

1. L'Amministrazione Comunale provvede nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni e compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, a fornire a ciascun Volontario adeguato equipaggiamento e i DPI necessari.
2. I Volontari sono dotati di un tesserino di riconoscimento e sono autorizzati all'uso della divisa fornita dall'Amministrazione Comunale e dei simboli della Protezione civile, in conformità con le direttive regionali e nazionali.
3. I Volontari, in occasione delle cerimonie, possono portare sulla divisa le decorazioni al valore civile e militare e quelle del Dipartimento di Protezione civile e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano applicate secondo le consuete modalità di uso; ogni altro distintivo deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco; per motivi di sicurezza, ne viene sconsigliato l'uso durante le attività operative di simulazione o di emergenza.
4. Può essere previsto uno "stemma" identificativo del Gruppo Comunale di Olgiate Olona che, previamente autorizzato dal Sindaco, potrà essere utilizzato, insieme al labaro del Gruppo, nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari insieme ad ogni altro distintivo ammesso.
5. I Volontari devono avere cura della divisa, indossandola correttamente e con decoro, custodirla integra nella forma e nell'aspetto e a farne un corretto uso integrandola a scopo protettivo, con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge e segnalando per iscritto al Coordinatore operativo ogni necessità di sostituzione; sono autorizzati all'utilizzo della divisa solo durante l'espletamento del servizio di volontariato, e ogni abuso sarà sanzionato a norma del Regolamento.
6. La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di particolari dotazioni tecniche individuali è a carico dell'Amministrazione Comunale; il loro utilizzo è obbligatorio da parte dei Volontari durante l'espletamento dei servizi e nel corso delle esercitazioni o attività addestrative. Il Coordinatore operativo è responsabile e vigila sul corretto uso dei DPI. Le inosservanze da parte dei Volontari comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, come da Regolamento.

## Art.15 (Veicoli, materiali, beni e attrezzature)

1. Il Gruppo è dotato di attrezzature tecniche, veicoli, mezzi, materiali e DPI, per lo svolgimento delle attività istituzionali e provvede al mantenimento della loro perfetta efficienza.

2. I beni sono acquistati dall'Amministrazione Comunale con risorse proprie o con altre fonti di finanziamento.
3. Tutti i veicoli, i mezzi le attrezzature, i materiali e i DPI in dotazione al Gruppo, sono parte del patrimonio comunale e sono registrati nell'inventario comunale oltre che negli appositi registri del Gruppo. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di Protezione Civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata.
4. I DPI e le dotazioni personali eventualmente acquistati dai Volontari, possono essere indossati e/o utilizzati solo in conformità a quanto previsto e rimangono di proprietà del singolo.
5. Le spese di manutenzione, assicurazione, bollo, canoni radio ecc di tutti i veicoli, i materiali, i beni e le attrezzature del Gruppo, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che vi provvede attraverso gli appositi capitoli di bilancio. Ogni anno, l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
6. Il Volontario qualora il possesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche ovvero, se richieste, di patenti o brevetti, può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature. Si impegna altresì al corretto uso ed alla custodia adeguata delle attrezzature personali affidategli; ha il dovere e l'obbligo di segnalare immediatamente la rottura o il danneggiamento di un bene comunicandolo al Coordinatore operativo.
7. I veicoli in dotazione del Gruppo sono dotati di livrea conforme alle direttive regionali e dispongono dei dispositivi supplementari di allarme secondo le direttive del Dipartimento Nazionale Protezione civile e non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di Protezione civile.
8. In caso di emergenza, di esercitazioni o di attività di prevenzione e monitoraggio, il Gruppo può utilizzare anche altri mezzi e attrezzature di proprietà del Comune previo accordo fra il Coordinatore e il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile e/o Ufficio Tecnico Comunale.
9. Eventuali iniziative e/o attività di finanziamento promosse dal Gruppo, al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso ovvero per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o suo delegato; alle iniziative dovrà essere data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano, circa le finalità delle somme raccolte. Di tale attività dovrà essere tenuta, a carico del Coordinatore operativo, specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo e sotto la vigilanza del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

## Art.16 (Attività addestrativa e formazione)

1. Per poter essere impiegato operativamente, ogni Volontario deve preventivamente aver partecipato e superato con esito positivo, i corsi di formazione promossi dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e/o

organismi riconosciuti.

2. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.
3. Il Volontario riceve gratuitamente la formazione / informazione necessaria ad operare, rispetto a scenari specifici, ed a garantire il rispetto del disposto del D.Lgs 81/2008 e del Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella G.U. del 11.07.2011 ed il decreto del Capo del DPC del 12.01.2012.

**Art.17 (Utilizzo dei dispositivi aggiuntivi di allarme sui veicoli)**

1. L'utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di illuminazione di cui sono dotati i veicoli di Protezione civile in dotazione al Gruppo, deve essere autorizzato dal Coordinatore operativo o dalle altre Autorità competenti in materia, per interventi di vera urgenza, in ottemperanza all'art.177 del Codice della Strada e del DM Trasporti 5/10/2009 e le circolari ministeriali esplicative.
2. Violazioni a tale disposizione, oltre che ad eventuali sanzioni previste ai sensi del Codice della Strada, comportano le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

**Art.18 (Rimborso delle spese)**

1. E' fatto divieto al Volontario di accettare qualsiasi remunerazione per la propria opera svolta nell'espletamento dell'attività d'istituto.
2. Al Volontario, nell'espletamento dell'attività d'istituto e in relazione alle effettive esigenze operative e di impiego spetta, di norma, il sostentamento alimentare e il ristoro, l'assistenza igienico e sanitaria ed in casi particolari, anche all'alloggiamento per il recupero psicofisico.
3. Al Volontario possono essere rimborsate, solo se preventivamente autorizzate, le spese sostenute entro i limiti stabiliti dagli organi del Gruppo, mediante l'esibizione di scontrini, fatture, ecc.
4. In caso di interventi per conto di Regione, Provincia di Varese o Dipartimento Nazionale di Protezione civile, il Comune anticipa le spese debitamente documentate, richiedendone successivamente il rimborso alla Autorità competente.

**Art.19 (Cessazione di appartenenza al Gruppo)**

1. La qualifica di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione civile e Ambientale di Olgiate Olona si perde per:
   a) Dimissioni volontarie; queste devono essere presentate dall'interessato per iscritto al Sindaco e decorrono dal giorno della presentazione all'Ufficio protocollo del Comune;
   b) Per sopravvenute inidoneità fisiche e/o psichiche;
   c) Per sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione;
   d) Espulsione a seguito di violazioni disciplinari;

e) Decesso.

## Art.20 (Provvedimenti disciplinari)

1. Le violazioni da parte dei Volontari, degli obblighi e dei doveri disciplinati dal presente Regolamento, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previa istruzione di un procedimento disciplinare:

1.1 **Richiamo scritto**

E' adottato dal Coordinatore operativo nei confronti del Volontario che viola in maniera lieve i dettati del Regolamento, quali:

a) inosservanza delle disposizioni operative di servizio;

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso altri volontari, o nei confronti dei cittadini;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o al volontario stesso.

1.2 **Sospensione**

È adottata dal Sindaco su proposta del Coordinatore operativo avallata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

a) particolare gravità delle mancanze di cui al punto 1.1;

b) Gravi infrazioni del Regolamento;

c) Comportamento irresponsabile durante le esercitazioni e/o nei confronti del Coordinatore operativo, dei Volontari, dei cittadini e dell'Autorità Comunale;

d) assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;

e) mancata partecipazione senza giustificato motivo alle attività istituzionali del Gruppo, ai corsi addestrativi, di formazione ed aggiornamento per oltre 3 mesi consecutivi;

f) raggiungimento di n.3 assenze ingiustificate consecutive alle attività del Gruppo;

g) manifestazioni ingiuriose nei confronti del Gruppo;

h) recidiva nelle mancanze di cui al punto 1.1 commesse entro 6 mesi dalla prima contestazione;

i) Sottoposizione a procedimenti penali in rapporto alle attività e prestazioni richieste.

Il Volontario può essere sospeso per un periodo minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi, terminato il quale viene riammesso nella sua originaria qualifica posseduta.

Alla seconda sospensione segue automaticamente l'espulsione.

1.3 **Espulsione**

È adottata dal Sindaco, su proposta del Coordinatore operativo a seguito di voto favorevole dell'Assemblea, nel caso in cui il volontario si sia reso responsabile di:

1. Fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato e senza riabilitazione;
2. Comportamento gravemente o ripetutamente pericoloso ed irresponsabile per sé e per gli altri;
3. La reiterazione, entro 6 mesi, di una infrazione punita con la sospensione;
4. Perdita dei requisiti specificati nel precedente art.4.

2. L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un atto scritto di contestazione d'addebito da parte del Coordinatore operativo recante la sintetica motivazione dei fatti addebitati e l'invito all'interessato a far pervenire entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione eventuali deduzioni a propria discolpa. L'atto di contestazione deve essere inviato al destinatario a mezzo e-mail o consegnata a mano direttamente allo stesso. Ove l'interessato abbia fornito deduzioni e/o elementi a propria discolpa, è fatto obbligo per l'organo competente all'applicazione della sanzione disciplinare di valutarne eventuale fondatezza; la avvenuta valutazione delle deduzioni difensive deve risultare dal provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare. E' diritto del Volontario di farsi assistere durante le fasi del procedimento disciplinare da persona di propria fiducia e che può essere anche un altro Volontario del Gruppo. L'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare può sempre e comunque provvedere all'audizione dell'interessato ancorché questi non ne abbia formulato espressa richiesta. Qualora la sanzione sia superiore al richiamo scritto, deve coinvolgere nel procedimento il Consiglio Direttivo, il quale deve avallare la proposta del Coordinatore operativo di irrogazione della sanzione disciplinare. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta ricezione dell'atto di contestazione di addebito da parte del destinatario. Il termine di conclusione del procedimento può essere di 90 (novanta) giorni ove sussistano esigenze particolari da motivarsi espressamente da parte dell'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare e che non ne consentano la conclusione entro l'ordinario termine di giorni 60 (sessanta).

3. Contro la sanzione dell'espulsione sono esperibili gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria.

4. Il Volontario ha la facoltà di auto-sospendersi per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi consecutivi nell'arco di un triennio, per motivi specifici personali, tramite domanda scritta e ratificata dal Sindaco o suo Delegato, previo parere dal Consiglio Direttivo. Tale periodo non comporta la perdita della qualifica di Volontario se l'assenza non si protrae per più di un anno, fatti salvi casi eccezionali vagliati personalmente dal Sindaco.

5. Nei casi di cessazione della qualifica di appartenenza al Gruppo, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli in uso (tesserino, divise, dotazioni personali e DPI di proprietà comunale), entro 15 (quindici) giorni dalla data di cessazione, pena il pagamento degli stessi.

## Art.21 (Risorse)

1. Nel bilancio di previsione del Comune saranno iscritte apposite voci di:
   a) spesa sulle quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo;
   b) entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
2. Tali risorse saranno assegnate e gestite dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al quale spettano i poteri di spesa ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000. Per gli oneri da sostenersi in emergenza, in base alle valutazioni del suddetto Responsabile, si potranno utilizzare le procedure relative alle spese di somma urgenza.

## Art.22 (Norme transitorie)

1. Entro 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere sottoposte a rinnovo tutte le cariche elettive del Gruppo, compresa quella del Coordinatore operativo.
2. I Volontari che all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento esercitano il ruolo di Coordinatore operativo, Vicecoordinatore, Capo Squadra ecc, continuano ad esercitarlo sino al rinnovo delle cariche di cui al punto precedente.

## Art.23 (Pubblicazione e norme finali)

1. Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio dopo la avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e diventa esecutivo nei termini previsti dall'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Copia viene esposta presso la sede istituzionale del Gruppo e consegnata ad ognuno dei Volontari attuali e a tutti gli aspiranti che chiedono l'ammissione al Gruppo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di Protezione Civile ed alle norme del Codice Civile.